



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 45 del 06.09.2011

Originale

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Linee guida dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art.182 bis Legge fallimentare– atto d'indirizzo - approvazione

L'anno **duemilaundici** il giorno **sei** del mese di **settembre**, alle ore 20.00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		1. Alessandro Lorenzano	X		14. Giuseppe Dario Bruno
	X	2. Lugià Greco		X	15. Giulio Simone Buscarino
X		3. Pietro Moramarco		X	16. Maurizio Broccanello
X		4. Jacopo Grossi		X	17. Vito Nicolai
X		5. Maria Grazia Carminati		X	18. Alfio Catania
X		6. Giocondo Berti		X	19. Emanuele Patti
X		7. Roberto Salvatore Licciardo		X	20. Stefano Dornetti
X		8. Paolo Anelli		X	21. Roberto Curcio
X		9. Giuseppa Fazio		X	22. Massimo Molteni
X		10. Giuseppina Caruso		X	23. Francesco Marchini
X		11. Muntaha Wahsheh	X		24. Marco Toni
X		12. Renato Luigi Romano	X		25. Giorgio Salvo
	X	13. Domenico Sgroi			

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 11

Sono presenti gli Assessori: ZANNONE-CARDELLA-DIMA-PIRAINA-LUCA'-ORO-FILIPAZZI

Assiste il Segretario Generale Nicolina BASTA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Paolo ANELLI nella sua qualità di VicePresidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

Entrano in aula i Consiglieri Comunali Moleni, Marchini, Curcio, Dornetti, Broccanello, Catania, Nicolai e Buscarino – non rientra il Consigliere Patti in quanto dichiara, ai sensi dell'art6, comma1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di non partecipare nè alla discussione nè alla votazione per cui il numero dei presenti risulta essere di 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Genia spa è una società pubblica interamente partecipata al 100% dal Comune di San Giuliano Milanese istituita come da delibera C.C. n. 63/2005;
- il Bilancio 2009 del Gruppo Genia ha riportato un risultato negativo pari a €. 38.190.800,00 di cui €. 2.489.448 dovuto alla gestione caratteristica ed €. 35.701.302 ad oneri straordinari;
- il Consiglio Comunale con delibera C.C. n. 65 del 21.7. 2010 ha preso atto della dichiarazione del Sindaco – in qualità di rappresentante del socio unico - in relazione all'approvazione con riserva del suddetto Bilancio, che è stato quindi approvato dall'assemblea dei soci nel mese di luglio 2010;
- che nello stesso mese è stato quindi coerentemente disposta, a tutela dei terzi, la riduzione del capitale sociale per pari cifra e disposto con l'utilizzo delle riserve societarie disponibili , un aumento di capitale fino a €. 18.000.000,00;
- per effetto della mancata approvazione del Conto consuntivo relativo all'esercizio 2009 dell'Ente il Comune di San Giuliano Milanese è stato commissariato nel periodo novembre 2010 – maggio 2011;
- in seguito alle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno e turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi comunali proclamati eletti con verbale dell'ufficio centrale in data 31.5.2011;
- Il Bilancio di Genia spa, relativo all'esercizio 2010 ha evidenziato un risultato negativo di Euro 221.883,00;
- il Consiglio Comunale con delibera C.C. n.41 del 17.7.2011 ha preso atto della dichiarazione del Sindaco – in qualità di rappresentante del socio unico - in relazione all'approvazione del suddetto Bilancio ai sensi dell'articolo 2434 del codice civile;
- che il Bilancio 2010 è stato quindi approvato dall'assemblea dei soci in data 20.7.2011 che contestualmente autorizzava la presentazione dell'istanza interinale ex art.182 bis comma 6 legge fallimentare approvando la Relazione del Presidente;

Dato atto che nell'ambito della suddetta assemblea di GENIA il Sindaco ha espresso l'indicazione - nella sua qualità di legale rappresentante del socio unico - in relazione alla presentazione dell'istanza ex art. 182 bis avanti il Tribunale fallimentare di Lodi, senza tuttavia conoscere né tanto meno approvare i termini della proposta di Piano di Ristrutturazione del debito elaborata da GENIA;

Rilevato che Genia spa ha depositato, nell'interesse di Genia spa e Genia energia srl presso il Tribunale di Lodi ricorso ex art.182 bis comma 6 RD n.267/1942 correlato dai seguenti documenti:



- "Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Genia alla data del 31 marzo 2011" datata 21 luglio 2011 a firma del Presidente di GENIA spa ;
- "Gruppo Genia proposta di Accordo di ristrutturazione del debito" riguardante attestazione in data 21 luglio 2011 da parte dell'esperto dell'idoneità del piano di ristrutturazione del debito del GRUPPO GENIA, se accettato, a consentire il riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle società del Gruppo GENIA;

Visto il documento "Linee guida dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art.182 bis Legge fallimentare"costituenti la base della negoziazione avviata e da proseguirsi con i creditori il cui diritto è soggetto alla proposta di ristrutturazione, sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale;

Dato atto che i sopra citati documenti sono stati trasmessi ai consiglieri comunali;

Che per il 01.09.2011 è stata convocata una riunione con i Gruppi Consiliari per illustrare il presente punto all'Ordine del Giorno in sostituzione della apposita commissione non istituita a causa della mancata designazione dei componenti da parte di numero due gruppi consiliari;

Ritenuta l'urgenza di adottare il presente provvedimento dato che il Tribunale di Lodi ha avviato la procedura ex art.182 e convocato le parti per il giorno 13.09.2011;

Considerato che il documento (proposta di accordo di ristrutturazione elaborata da GENIA) costituisce una importante e seria base di trattativa con tutti i creditori di GENIA al fine di pervenire ad accordi conciliativi e transattivi che potrebbero consentire di ottenere una rinuncia dei crediti da parte dei principali creditori di GENIA, per la cifra complessiva ivi ipotizzata di Euro 25.641.000,00=;

Dato atto che, ad oggi, non è stato presentato al Comune di San Giuliano Milanese un vero e proprio testo contrattuale di accordo di ristrutturazione del debito, in attuazione della proposta di ristrutturazione del debito, dettagliato e preciso in tutte le modalità di transazione già sottoscritto dai principali creditori per accettazione;

Visto il perdurante stato di criticità riguardante il gruppo GENIA spa e ritenuto di dover agire con ogni indicazione utile e presa di posizione di competenza dell'Ente nell'esclusivo interesse del Comune di San Giuliano M.se e della cittadinanza tutta a tutela del patrimonio e dell'interesse pubblico da rinvenire principalmente e nell'immediatezza nel drastico ridimensionamento del debito del Gruppo GENIA (- Euro 25.641.000,00) ed in relazione quindi alla precisa valenza del presente atto, trattandosi di indirizzi generali ferme restando tutte le competenze degli Enti e degli organi come per legge;

Vista la finalità specifica dell'azione promossa da GENIA spa ex art. 182 bis legge fallimentare avanti il Tribunale fallimentare di Lodi e considerate tutte le decisioni assunte dagli organi competenti di GENIA in merito, ivi compresa la formulazione degli estremi del Piano di Ristrutturazione del debito che è considerata una buona base di



partenza per una seria trattativa con i creditori al fine di ottenere una rinuncia dei crediti da parte dei principali creditori di GENIA, per la cifra complessiva ivi ipotizzata di Euro 25.641.000,00= ed un risanamento complessivo della società;

Ritenuto quindi da parte del Consiglio Comunale di prendere atto degli estremi della proposta di ristrutturazione del debito di GENIA presentato e di esprimere in merito allo stesso il proprio parere favorevole relativamente all'impostazione di fondo ed alle finalità, sulla base di tutte le considerazioni sopra espresse e con l'obiettivo di salvaguardia del patrimonio pubblico, nell'interesse del Comune di San Giuliano Milanese e della cittadinanza tutta e di salvaguardia dei livelli di servizio resi alla stesa cittadinanza;

Ritenuto tuttavia di precisare quanto di seguito, in ordine alle situazioni contenute nel suddetto Piano di Ristrutturazione che potrebbero incidere su immediate ovvero future decisioni aventi direttamente ricaduta ed effetto sul patrimonio e sul bilancio del Comune:

1. Il Comune di San Giuliano Milanese non può rinunciare, così come non rinuncia, alla riscossione del canone di concessione per la distribuzione del gas dovuto da GENIA, sino al momento in cui avverrà la riconsegna degli impianti al medesimo Comune, così come contestualmente la retrocessione dei beni del patrimonio indisponibile pubblico comunale non potrà avvenire con richiesta di pagamento di indennizzo o corrispettivo di valore a favore di GENIA. Infatti anche nell'ipotesi di equivalenza dell'importo del canone concessorio rispetto agli importi mutui, la posta attiva di bilancio comunale dell'introito concessorio del GAS non può in alcun modo essere rinunciata; potranno tuttavia essere valutate modalità di riscossione legittime e corrette contabilmente nell'ambito di una definizione complessiva della vicenda relativa alla gestione delle reti ed alla distribuzione GAS oggi in capo a GENIA e per la quale è prevista la corresponsione del suddetto canone concessorio. La restituzione dei conferimenti dei beni tra GENIA e Comune dovrà comunque avvenire nel rispetto di tutte le norme vigenti..
2. Si precisa che la ipotizzata retrocessione di eventuali benefici derivanti dal contenzioso in essere per Euro 13.080.731,09= relativo alla vertenza tra GENIA e Comune ai creditori che dovessero accettare il piano di Ristrutturazione del debito, e parimenti la retrocessione ai medesimi creditori dei benefici dell'azione di responsabilità avviata da GENIA contro gli ex amministratori del gruppo medesimo ex art. 2393 c.c. per Euro 55.699.189,93=, non configura, né può configurare una cessione di credito. . Si precisa infine che la società dovrebbe, quindi, prevedere un impegno da definirsi per far sì che quindi anche i creditori (o taluni di essi) possano beneficiare in tutto o in parte delle eventuali sopravvenienze attive derivanti alle suddette cause in essere.
3. L'ipotesi prevista nella proposta dell'accordo di ristrutturazione del debito del mantenimento dell'assetto societario con GENIA SPA, che inizialmente continuerebbe a svolgere le funzioni di capogruppo, GENIA ENERGIA srl che si occuperebbe della vendita del gas e dell'energia elettrica e GENIA AMBIENTE srl che si occuperebbe della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani dovrà essere



vagliata, approfondita e verificata alla luce del contenzioso attualmente pendente in Tribunale, promosso dal Comune, relativamente alla contestazione della legittimità della nascita delle suddette società di secondo livello. Anche in tal caso, ferma restando la verifica che non vi siano controindicazioni dirette o indirette sul patrimonio e sul bilancio dell'Ente, il Comune aveva già espresso la volontà di voler avviare ogni possibile trattativa finalizzata alla definizione anche delle suddette vertenze.

Ritenuto pertanto che con le suddette specifiche il Consiglio Comunale possa fornire i presenti indirizzi, consentendo agli organi ed Enti competenti in assoluta autonomia di assumere ogni decisione che verrà ritenuta più opportuna nell'interesse della collettività e del patrimonio dell'Ente oltre che della Società, riservandosi quindi di analizzare ed eventualmente predisporre successive indicazioni in merito se ed in quanto di competenza dello stesso Consiglio Comunale e previa verifica di legittimità, compatibilità e sostenibilità anche finanziaria;

Ritenuto pertanto di prendere atto della proposta di accordo di ristrutturazione del debito elaborato da GENIA e di esprimere in merito ai presenti indirizzi generali consiliari, precisando di non assumere impegni economici né finanziari e ferme restando le competenze di legge del management di GENIA sulla presentazione dell'istanza ex art. 182 bis legge fallimentare al Tribunale così come del medesimo CDA di GENIA in ordine a tutte le relative decisioni gestionali societarie, nei limiti e per le sole finalità riguardanti la procedura di definizione dell'accordo di Ristrutturazione del Debito, quale atto gestionale ricadente nell'esclusiva responsabilità degli amministratori di GENIA spa, riservandosi ogni ulteriore analisi ad avvenuta conclusione dell'accordo;

Dato atto che dal gennaio 2011 risultano incardinate numerose azioni - in sede di magistratura amministrativa - e che l'adesione del Comune alle scelte effettuate dalla dirigenza GENIA con tutte le precisazioni ed i limiti qui espressi, non comporta:

- la revoca tacita di alcuna decisione sub iudice per cui la definizione nel merito delle controversie deve rappresentare l'unico punto di riferimento e di base di ragionamento per gli assetti futuri;
- il ripristino di una forma di controllo analogo che lo stesso giudice amministrativo, sia pure nella fase cautelare, ha escluso negli atti e nei comportamenti delle parti.

Viceversa, l'adesione del Comune alle scelte effettuate dalla dirigenza di GENIA, con tutte le precisazioni ed i limiti qui espressi, è riferita:

- alla riserva di un intervento decisivo e definitivo in tema di controllo, ivi compreso il controllo analogo, superata la fase dell'emergenza della procedura ex art. 182 bis legge fallimentare e individuata la natura del nuovo soggetto GENIA ed il nuovo perimetro della relative attività;
- all'indirizzo vincolante agli uffici di predisporre solo successivamente alla approvazione dell'accordo ex art. 182 bis gli eventuali atti di competenza comunale se ed in quanto necessari assumendo fin d'ora quale atto fondamentale del piano che lo stesso non prevede impegni di natura patrimoniale né finanziaria a favore del



Gruppo Genia da parte dell'azionista e con le precisazioni di merito contenute nelle premesse della presente deliberazione;

- alla precisazione che l'indirizzo del socio prescinde dal tipo di controllo richiesto specificatamente per le società in house e rappresenta la partecipazione minimale dell'azionista ad un percorso individuato dalla società per il risanamento della stessa e di esclusiva competenza della dirigenza societaria.

Viste tutte le decisioni sino ad oggi assunte autonomamente da GENIA, anche in considerazione della circostanza che la suddetta società in passato ed allo stato, non è soggetta ad alcun controllo analogo da parte del Comune;

Ritenuto tuttavia sul punto di sollecitare, dopo l'approvazione del Piano di Ristrutturazione del debito, gli organi competenti affinché proponano una modifica statutaria di GENIA spa volta ad istituire e formalizzare un vero controllo analogo da parte del Comune come per legge;

Dato atto che ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo ed ha competenza su atti fondamentali espressamente indicati tra i quali l'organizzazione dei servizi pubblici e partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ai sensi del comma 2 lettera e);

Che l'atto proposto rientra nelle materie suindicate posto che il termine partecipazione non si esaurisce nell'acquisto o cessione di quote societarie ma, anzi, la titolarità di tutto il capitale richiede al socio di orientare le strategie delineando una cornice entro cui articolare azioni concrete e puntuali di esclusiva competenza dei soggetti che agiscono in nome e per conto della Società. La circostanza che gli indirizzi richiesti si sostanzino nella condivisione di un percorso eccezionale dovuto al perdurare dell'emergenza, non fa venire meno l'interesse del socio a facilitare la conclusione di accordi in grado produrre un sostanzioso ridimensionamento del debito quale elemento pregiudiziale a qualsiasi ipotesi di risanamento della società stessa;

Atteso che il presente atto non comporta l'espressione di pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ex art. 49 1° comma D.lgs. 267/2000 in quanto, nell'articolazione assunta, mero atto di indirizzo e senza alcuna definitiva disposizione in ordine alle materie di competenza del Consiglio Comunale; nel caso di specie in particolare l'atto di indirizzo qui all'esame, con le precisazioni e le considerazioni tutte espresse in premessa che ne costituiscono parte integrante, non ha contenuto dispositivo né diretta rilevanza sulle risorse finanziarie del Comune ed anche per il suddetto motivo è esclusa la necessità di espressione dei suddetti pareri (TAR Firenze – Toscana, sez. II, 30 luglio 2007, n° 1579);

Con voti favorevoli favorevoli 14, contrari 5 (Lega Nord, Broccanello, Nicolai e Salvo), su 19 Consiglieri presenti (essendo usciti Toni, Marchini e Molteni) e votanti



D E L I B E R A

1. le premesse formano integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto dei documenti predisposti da GENIA ed in particolare della proposta di accordo di ristrutturazione del debito presentata avanti al Tribunale di Lodi – Sez. Fallimentare;
3. di fornire quali indirizzi generali il parere favorevole dell'Ente alle finalità ed all'impianto del suddetto proposta di accordo, nell'interesse della Città di San Giuliano e del patrimonio dell'Ente, nei limiti e per le sole finalità richieste dalla procedura di definizione dell'accordo di ristrutturazione promosso da GENIA spa con il documento "linee guida dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis legge fallimentare " costituenti base della negoziazione avviata direttamente da GENIA spa e da proseguirsi con i creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione.
4. di dare atto che l'ipotesi di accordo di ristrutturazione, quale atto gestionale ricadente nella esclusiva responsabilità degli amministratori di Genia spa non prevede impegni di natura patrimoniale a favore del Gruppo Genia da parte dell'azionista unico Comune di San Giuliano a fronte di una rinuncia dei crediti da parte dei principali creditori pari a €. 25.641.000,00, nè prevede impegni di spesa per il Comune ulteriori e/o maggiori di quelli previsti dai rapporti attualmente in essere con il gruppo Genia, riservandosi di analizzare ed eventualmente predisporre successive decisioni in materia se ed in quanto di competenza degli organi comunali e previa verifica di legittimità, compatibilità e sostenibilità anche finanziaria;
5. di riservarsi, inoltre, ogni successivo atto in seguito all'eventuale perfezionamento del suddetto accordo ricadente nell'ambito di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente, in quanto, nell'articolazione assunta, il presente provvedimento assume carattere di mero atto d'indirizzo senza alcuna definitiva disposizione in ordine alle materie di competenza del Consiglio Comunale diverse dalla partecipazione alla società di capitale come individuato in premessa;

Quindi il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 15, contrari 4 (Lega Nord, Nicolai e Broccanello) su 19 Consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 IV comma Dlgs 267/2000



Letto, firmato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Paolo ANELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Nicolina BASTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.09.11 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/00;

- E' divenuta esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Nicolina BASTA